TESTO UNICO TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

Art. 73

Indennità in caso di interruzione della gravidanza (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)

In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennita' di cui all'articolo 70 e' corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilita' del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.

Versione in vigore dal 27 aprile 2001, non più in vigore dal 28 maggio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita'
Estremi	Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Capo	XII — Liberi professionisti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-tutela-e-sostegno-della-maternita-e-della-paternita/art-73-indennita-in-caso-di-interruzione-della-gravidanza-legge-11-dicembre/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it